



COMUNE DI TELVE DI SOPRA

PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE del Funzionario Responsabile del **SERVIZIO SEGRETERIA**

Numero 2

di data **23/01/2026**

Oggetto: **affidamento del servizio di gestione di n. 2 schede SIM della telefonia mobile del Comune di Telve di Sopra alla società WIND Tre S.p.A. CIG:BA141EAB6A.**

Assunta da:

IL SEGRETARIO COMUNALE

Gonzo dott.ssa Nicole

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Oggetto: affidamento del servizio di gestione di n. 2 schede SIM della telefonia mobile del Comune di Telve di Sopra alla società WIND Tre S.p.A. CIG: BA141EAB6A.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Telve di Sopra ha in dotazione 2 schede telefoniche (SIM) del gestore Wind Tre s.p.a. con sede in via Monte Rosa, 91 a Milano (MI) - P. IVA 13378520152 riferite ai numeri a disposizione del Sindaco e dell'operaio comunale.

Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 25/2025 dd 10.03.2025 con cui si affidava alla società in parola la gestione delle due schede per l'anno 2025.

Vista l'esigenza di mantenere attivi i due numeri per ragioni di servizio anche nei mesi a venire.

Dato atto che da parte della ditta affidataria non sono pervenute comunicazioni in merito a variazioni di prezzo rispetto a quanto concordato nel contratto originario, ovvero pagamento di un canone bimestrale pari ad Euro 59,96.= più IVA.

Ritenendo quindi opportuno affidare la gestione del servizio in parola per le annualità 2026 e 2027, al costo di Euro 719,52.= (canone bimestrale X 12 bimestri) più IVA.

Rilevato che il servizio proposto dalla ditta in parola soddisfa dal punto di vista tecnico l'esigenza dell'Amministrazione comunale, il prezzo è congruo e l'operatore economico è idoneo a rendere la prestazione richiesta sempre nel rispetto dei termini e delle condizioni concordate e valutato, pertanto, che nulla osta provvedere all'aggiudicazione del servizio/fornitura in parola;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a Euro 150.000,00-, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a Euro 140.000,00-, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad Euro 5.000,00- per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso

a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a Euro 5.000,00.==;
- l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Visti:

- il DURC (num prot. INAIL_52026899) della ditta che risulta REGOLARE con scadenza 05.04.2026;
- le capacità tecnico/professionali della ditta mediante visura CCIAA (N. REA MI - 1638878)

Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla copertura economica della spesa;

Ritenuto pertanto di approvare il preventivo di spesa;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo codice appalti”;

Vista la Legge Provinciale dd. 09 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)”;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm.;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 34/2025 di data 23.12.2025, con la quale si approvavano il bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028, il documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028, la nota integrativa al bilancio ed il piano degli indicatori di bilancio.

Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 108/2025 di data 29.12.2025, con la quale sono stati approvati gli atti programmatici d'indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2026 - 2028, assegnando le risorse ai Funzionari Responsabili dei Servizi.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 26.02.2018 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 18.09.2014 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 21.03.2016;

Accertata la propria competenza;

DETERMINA

1. Di affidare alla società WIND Tre S.p.A con sede in via Monte Rosa, 91 a Milano (MI) - P. IVA 13378520152 la gestione delle due schede SIM riferite alla telefonia mobile in uso al

Sindaco e all'operaio comunale per le annualità 2026 e 2027 mediante trattativa privata, derogando alla procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 50 comma 1) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto l'importo del servizio è inferiore a Euro 140.000,00.;

2. di dare atto che, non avendo la società di cui al punto 1. comunicato variazioni di prezzo rispetto al servizio oggetto del presente affidamento, il canone si intende fissato in euro 59,96.= a bimestre IVA esclusa come da precedenti condizioni contrattuali;
3. di dare atto che, ai sensi del d.lgs. 118/2011 e ss.mm. in materia di contabilità armonizzata, la spesa complessiva di euro 877,82.= IVA inclusa, sarà imputata al capitolo 10113/11 per euro 438,91.= in competenza dell'esercizio 2026 e per euro 438,91.= in competenza dell'esercizio 2027, del bilancio di previsione 2026/2028;
4. di comunicare il presente provvedimento alla ditta di cui al punto 1.;
5. di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 Euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;
6. di stipulare il contratto, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
7. di dare atto che si provvederà a liquidare gli importi a consuntivo, sulla base di regolare fattura;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 s.m., il contratto in oggetto è sottoposto alle norme concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari, a pena della risoluzione di diritto dello stesso. A tal fine verrà richiesto, mediante apposito modulo, l'indicazione del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.
9. di dichiarare, in qualità di RUP, di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel presente procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 53 D.lgs. 165/2001, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.lgs. 36/2023. Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo.
10. di trasmettere, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di contabilità, al Servizio Finanziario copia della presente per l'apposizione del visto di controllo e riscontro e per i successivi adempimenti di competenza.
11. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni; - non è ammesso il ricorso sub b)